



## Aggiornamento DEMOGRAFICI

Circolare 22 giugno 2023

### Il domicilio digitale prende forma: arriva l'INAD

Il 6 luglio 2023 sarà una data storica per la pubblica amministrazione italiana: dopo una lunghissima attesa, sarà finalmente attivo l'Indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche (INAD). Ogni cittadino, in estrema sintesi, potrà registrare il proprio domicilio digitale (un indirizzo di posta elettronica certificata), che dovrà obbligatoriamente essere utilizzato dall'intero mondo della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblico servizio per ogni comunicazione che lo riguarda.

Il sito [domiciliodigitale.gov.it](http://domiciliodigitale.gov.it) è attivo dallo scorso 6 giugno. Ogni cittadino, accedendo alla propria area riservata con SPID o CIE, può registrare la propria casella PEC, dichiarando di esserne il titolare e impegnandosi, da subito, a utilizzarla solo per le proprie comunicazioni.

Il domicilio digitale è pubblico: **dal 6 luglio chiunque potrà ricercare gli indirizzi mediante un form di ricerca presente direttamente sul sito.** Occorre, però, conoscere il codice fiscale della persona.

Per quanto riguarda le anagrafi e tutti gli enti collegati ad ANPR, il domicilio digitale sarà presto implementato anche all'interno di ANPR, nella scheda individuale del cittadino.

Possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante registrazione nell'INAD:

- a) le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
- b) i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
- c) gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC (Indice nazionale riservato a imprese e professionisti).

#### ➔ **Domicilio digitale: cos'è e perché è importante**

Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del [CAD](#).

La registrazione in INAD e l'assunzione di responsabilità del cittadino configurano, quindi, la natura di recapito qualificato e il regime giuridico previsto dal Codice dell'amministrazione digitale ([CAD](#)).

L'art. 3-bis del [CAD](#) chiarisce i concetti fondamentali dei domicili digitali: "Le pubbliche amministrazioni, gestori di servizio pubblico, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto negli appositi elenchi (artt. 6-bis e 6-ter)", mentre chiunque (persone fisiche) "ha facoltà di eleggere un domicilio digitale da iscriversi nell'apposito elenco", ovvero INAD.

Obbligo trasversale, di tutti i soggetti, è invece "fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le indicazioni delle Linee Guida".

Ciò che è più rilevante, però, è il quadro di responsabilità e obblighi derivante dall'attivazione di INAD, cioè del regime di pubblicità dei domicili digitali. L'art. 3-bis del [CAD](#) dispone che "salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale. **Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.** L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale".

Questa norma entrerà in vigore, di fatto, il 6 luglio prossimo, data di avvio ufficiale di INAD, salvo diverse indicazioni.

L'INAD rende disponibili, oltre agli indirizzi di domicilio digitale comunicati dai cittadini, anche le funzioni per la gestione del domicilio digitale (comunicazione, cessazione, modifica, tutte comunicazioni obbligatorie per gli utenti), per la gestione in caso di decesso o di estinzione dell'ente e in caso di sopravvenuta incapacità del soggetto, nonché la possibilità di inserire la delega, con atto sottoscritto con firma digitale o firma elettronica avanzata.

### ➔ **Professionisti**

I professionisti iscritti ad albi e ordini professionali già soggetti a obbligo di domicilio digitale per la propria attività, e quindi iscritti a INI-PEC, troveranno a breve riversato il loro indirizzo PEC in INAD. Lo prevede, infatti, l'art. 6-quater comma 2 del [CAD](#): tali indirizzi verranno eletti automaticamente anche su INAD in qualità di domicili digitali di persone fisiche.

Resta salva la possibilità, per i diretti interessati, di modificare il domicilio su INAD, eleggendone uno diverso da quello presente in INI-PEC.

### ➔ **L'uso della PEC: certezza della consegna in tempo reale**

La PEC rappresenta un sistema certificato di trasmissione, opponibile a terzi, di atti e documenti. Essendo un mero sistema di trasmissione, non genera (a oggi) alcun tipo di qualifica o attributo alla documentazione allegata. Troppo spesso, infatti, ancora oggi uffici pubblici (ma non solo) confondono la PEC con la firma digitale, pensando che sia sufficiente utilizzare lo strumento di posta elettronica per ritenere ricevibili atti e documenti magari privi di qualsiasi firma.

La PEC, mediante il sistema di ricevute di accettazione e di consegna, garantisce l'avvenuto invio e l'avvenuta ricezione (fornendo appunto ricevute certificate con data e ora dei due momenti) di un messaggio di posta. "Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore", in base all'art. 45 comma 2.

Il principio è semplice: il messaggio e quindi la busta sono consegnati (notificati ai sensi di legge) con il semplice deposito nella casella del destinatario. "Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida" (art. 6, c. 1).

#### ➔ L'accesso diretto a INAD da parte delle PA

E' evidente che il nuovo sistema porterà una rivoluzione nella gestione delle comunicazione con gli utenti per ogni ufficio pubblico e, tra questi, anche per i servizi demografici: anagrafe, stato civile ed elettorale sono tra i servizi che più di frequente devono inviare comunicazioni e notifiche ai cittadini. Dal 6 luglio, come abbiamo visto, se un cittadino ha registrato il proprio domicilio su INAD, avrebbe diritto a ricevere una comunicazione esclusivamente su quel canale.

Pensiamo a una cancellazione anagrafica, o a una importante comunicazione di avvio del procedimento o variazione d'ufficio: potrebbe, teoricamente, aprirsi un contenzioso con il cittadino che ha registrato il proprio domicilio digitale su INAD nel caso in cui il Comune (e nello specifico l'operatore anagrafico) non sia in grado di accedere alla piattaforma in modo automatico e abbia, quindi, optato per la classica raccomandata A/R che, tuttavia, non potrebbe produrre effetti nei confronti di quel destinatario.

In questa fase di transizione, che passa inevitabilmente dallo sviluppo delle integrazioni mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), per le comunicazioni puntuali, in particolare le più delicate, sarebbe forse opportuno **utilizzare il sistema di ricerca puntuale** sulla piattaforma, che tramite il codice fiscale restituisce l'indirizzo di domicilio digitale registrato.

E' chiaro che il meccanismo di integrazione dell'intera banca dati INAD ha bisogno ancora di tempo per funzionare. Banalmente, **ogni sistema documentale locale - il protocollo informatico dell'ente - dovrà essere integrato con le API dell'Indice**, in modo che, per ogni destinatario in cui è presente il domicilio digitale, il sistema utilizzerà esclusivamente la PEC per la specifica comunicazione o notifica. Azzeramento di tempi e di costi, oltre al rispetto della norma.

A regime, ogni ente potrà disporre di un sistema di notifiche completamente automatizzato, grazie all'indice di tutti i Domicili digitali disponibili. Il sistema di protocollo - e con esso, magari, anche gli applicativi gestionali, in primis l'anagrafe - dovrà

consentire all'utente di verificare in tempo reale l'esito dell'invio, così da gestire correttamente le notifiche che per qualsiasi motivo non siano andate a buon fine.

L'invio di una PEC e la sua ricezione generano, come noto, le due ricevute (accettazione e consegna) che consentono al mittente di **comprovare l'avvenuta notificazione della busta e del relativo contenuto**. I sistemi di gestione documentale (protocollo informatico) garantiscono l'integrazione con gli indici di domicilio digitale delle pubbliche amministrazioni e consentono di inviare e ricevere PEC, passando dalla segnatura di protocollo, in tempo reale.

Per il mittente, tuttavia, è fondamentale attivare un **sistema di monitoraggio delle ricevute di accettazione e consegna**, in quanto in mancanza di quest'ultima il messaggio è da considerarsi non inviato, con tutte le responsabilità conseguenti. La giurisprudenza, sul punto, ha recentemente modificato il proprio orientamento: dopo alcuni anni nei quali il messaggio di mancata notifica per casella piena era ritenuto equiparabile alla ricevuta di avvenuta consegna, poiché legato a negligenza del titolare (Cass. civ. Sez. 6, n. 3164 dell'11/02/2020), più recentemente è stato ritenuto che in tali situazioni la notifica non si perfeziona ed è quindi onere del mittente attivarsi al fine di far pervenire la propria missiva mediante altri strumenti (invio di una raccomandata o consegna a mano (sentenza 7 dicembre 2021 - 14 febbraio 2022, n. 99 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna-Cagliari).

Il destinatario, invece, non può appellarsi alla mancata lettura o apertura della busta. Una volta che il messaggio è pervenuto e il mittente ha la ricevuta di consegna, è suo onere prenderne visione, in quanto gli effetti giuridici iniziano a decorrere dal momento del deposito nella casella.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: [redazione@entionline.it](mailto:redazione@entionline.it) oppure via fax allo 02/87366244.

#### **Ultime circolari Demografici:**

Circolare Demografici 16 giugno - Novità anagrafiche

Circolare Demografici 12 giugno - Chi manifesta la volontà alla cremazione ?

Circolare Demografici 8 giugno - Ecco l'anagrafe aperta: gli uffici comunali devono collegarsi alla PDND per accedere ad ANPR

Circolare Demografici 1 giugno - La disposizione del corpo post mortem per fini di ricerca scientifica: approvato il regolamento con le istruzioni per gli uffici di stato civile

Circolare Demografici 29 maggio - Scadenario giugno

Circolare Demografici 26 maggio - La richiesta di protezione speciale e l'iscrizione anagrafica - Parte II

Circolare Demografici 23 maggio - La concessione cimiteriale

Circolare Demografici 18 maggio - Le nuove funzionalità della CIE

Circolare Demografici 15 maggio - Notiziario

Circolare Demografici 12 maggio - Richiesta di protezione speciale e iscrizione anagrafica: un matrimonio complicato ma non impossibile

Circolare Demografici 8 maggio - Notiziario

Circolare Demografici 5 maggio - Il diritto di accesso nello stato civile e il rilascio di certificati ed estratti: le novità introdotte da ANSC

Circolare Demografici 2 maggio - Scadenario maggio

Circolare Demografici 28 aprile - La "visura" ovvero la realizzazione della piena trasparenza in anagrafe

Circolare Demografici 21 aprile - Il diniego nei servizi demografici

Circolare Demografici 18 aprile - I luoghi in cui conservare le ceneri affidate: alcuni casi particolari